

- 7 GIU. 2012/



N. 16 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 maggio 2012

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-GIUDIZIO RENZULLI RAFFAELE C/PROVINCIA DI BENEVENTO-SENTENZE TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1063/04 E CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1232/09 – LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaDODICI addi VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12.30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale **Prof. gen. n. 3519 del 18/05/2012** ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) MATURO Giuseppe Maria | Presidente del Consiglio Provinciale |
| 2) BETTINI | Aurelio |
| 3) CAPASSO | Gennaro |
| 4) CAPOBIANCO | Angelo |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico |
| 6) CATAUDO | Alfredo |
| 7) CECERE | Sabatino |
| 8) COCCA | Francesco |
| 9) DAMIANO | Francesco |
| 10) DEL VECCHIO | Remo |
| 11) DI SOMMA | Catello |
| 12) LADANZA | Pietro |
| 13) IZZO | Cosimo |
| 14) LAMPARELLI | Giuseppe |
| 15) LOMBARDI | Nino |
| 16) LOMBARDI | Renato |
| 17) MAROTTA | Mario |
| 18) MAZZONI | Erminia |
| 19) MOLINARO | Dante |
| 20) PETRIELLA | Carlo |
| 21) RICCI | Claudio |
| 22) RICCIARDI | Luca |
| 23) RUBANO | Lucio |
| 24) VISCONTI | Paolo |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Risultano presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-18-

Sono presenti gli Assessori **BOZZI-BELLO-**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, verificato l'accordo di tutti i Consiglieri, dà la parola all'assessore Bozzi invitandolo a tenere, data l'affinità della materia da trattare, un'unica relazione, sugli argomenti posti ai punti 6) e 7) dell'ordine del giorno, precisando che si procederà a distinte votazioni.

L'Assessore tiene una breve relazione, in cui riferisce sulle cause e sull'ammontare dei debiti, derivanti da sentenze passate in giudicato, per i quali è possibile procedere al riconoscimento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Al termine, il Presidente Maturo, nessuno chiedendo di intervenire, pone ai voti, per appello nominale, l'approvazione della proposta.

Eseguita la votazione, presenti n. 18, assenti n. 7 (Capasso, Capocefalo, Cataudo, Del Vecchio, Mazzoni, Ricciardi e Rubano), contrari n.1 (Capobianco), astenuti n. 4 (Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro), la proposta è approvata con n. 13 voti favorevoli.

Il Presidente, stante l'urgenza, propone che la delibera testè approvata venga resa immediatamente eseguibile. La proposta, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta (All.A) munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti dei competenti Settori;

Visto il parere della IV[^] Commissione Consiliare, reso con verbale n. 403 in data 17/05/2012(All.B);

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 04/05/2012(All.C);

Visto l'esito delle votazioni eseguite;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 1 contrario (Capobianco) e n.4 astenuti (Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro);

DELIBERA

PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ai titoli esecutivi di cui in oggetto, per complessivi € 17.137,18 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del decreto legislativo n. 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla proposta all.A).

FAR GRAVARE la somma complessiva di € 17.137,18 sul cap. n. 3833 del redigendo bilancio 2012.

DARE ATTO che il creditore deve a questa Amministrazione la somma di € 3.350,80, in virtù della sentenza Corte di Appello di Napoli n.1932/09, da introitarsi sul cap.1321.

AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza, dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. D).

A)



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio -Giudizio - Renzulli Raffaele c/Provincia di Benevento - Sentenze Tribunale di Benevento n. 1063/04 e Corte di Appello di Napoli n. 1232/09 - liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese legali - PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 6
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 16 del 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € 17.137,18 Accogli € 3350,89
Cap. 3833 INT. 1.01.08.08 Cf. 1221
Progr. n. 44/12 Inv. PRON. Acc 1812/12

di L. _____
Cap. _____
Progr. n. _____
del _____

Esercizio finanziario 2012

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso con sentenza del Tribunale di Bn n. 1063/04 in accoglimento dell'opposizione al D.l. n. 1490/94 promosso da Renzulli Raffaele revocava lo stesso e condannava la Provincia di Benevento al pagamento della minor somma di € 7.746,85 oltre interessi dalla domanda e pagamento delle spese di giudizio come ivi quantificate. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva appello e la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1932/09 rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.

Con nota prot. 4005 del 9/9/011 il Settore Avvocatura allegava la nota dell'avv. Renzulli per la definizione in compensazione delle somme dovute tra le parti invitando la stessa ai Settori Edilizia e Patrimonio e Gestione Economica per la definizione della controversia. Con successiva nota prot. 5151 del 5/12/011 il Settore Avvocatura quantificava le somme dovute per sorta capitale più interessi maturati sulla base della sentenza di I grado. Con ulteriore nota prot.- 758 del 27/2/012 all'esito della notifica della sentenza della Corte di Appello in premessa citata in uno all'atto di precetto venivano quantificate ulteriormente le somme dovute al Renzulli in esito alla detrazione della somma intimata per spese di giudizio di I grado pari a complessive € 13.739,41.

-si da atto che in esito a delibera di G.P. di incarico n. 1148/90 l'Amministrazione non ha proceduto al successivo impegno delle somme dovute al professionista incaricato in caso di mancato finanziamento, come al punto 5) del dispositivo di delibera.

Tali somme sono dovute così come di seguito specificate;

-in favore di Renzulli Raffaele , la somma di € 12.620,80 a titolo di sorta capitale e interessi legali maturati;

- in favore di di Renzulli Raffaele , la somma di € 4.516,38 per spese legali di cui alla sentenza Tribunale Bn n. 1063/04 comprensive di oneri ulteriori e spese;

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 17.137,18

- in favore della Provincia di Benevento in base alla sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1932/09 e atto di precetto notificato sono dovuti da Renzulli Raffaele la somma di € 3.350,80;

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ai titoli esecutivi sopradescritti, per complessivi € 17.137,18 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

-di far gravare la somma complessiva di € 17.137,18 sul cap. n. 3833;

- di dare atto che il creditore deve a questa Amministrazione la somma di € 3.350,80 in virtù della sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1932/09 da introitarsi sul Cap. 1321;

-di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ai titoli esecutivi sopradescritti, per complessivi € 17.137,18 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
2. di far gravare la somma complessiva di € 17.137,18 sul cap. n. 3833 ;
3. di dare atto che il creditore deve a questa Amministrazione la somma di € 3.350,80 in virtù della sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1932/09 da introitarsi sul Cap. 1321;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
5. dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.



Amministrazione Provinciale di Benevento

Istro deliberazioni

Ufficio STAFF.1.GIUNTA

Prot. N. 26889

Risp. a foglio n. del

5 LUG. 1990

VENTO

PROVINCIALE

Oggetto: DELIBERA N.1148 DEL 21/5/90 AD OGGETTO: "INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. RAFFAELE RENZULLI PER COSTRUZIONE ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "ALBERTI" E "GALILEI" DI BENEVENTO E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE".-

AL VICE S.GENERALE
ALL'UFFICIO RAGIONERIA
AL DIPARTIMENTO C

Handwritten mark

S E D E

dai Signori:

Per le proprie competenze, si rimette una copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva, con il relativo fascicolo.

Altra copia della stessa, si rimette all'Ufficio Ragioneria e al Dipartimento C.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Fausto Cusani)

Handwritten signature

P/v.

6845
1990

- Che si renda opportuno riascrivere tale atto attesa l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi, con il conferimento di incarico professionale all'Arch. Raffaele RENZULLI;



N. 1148 del registro deliberazioni
21.5.1930
 del _____

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 23 maggio 1930

OGGETTO: incarico professionale all'Arch. Raffaele MURIELLI per
costruzione architettonica degli edifici scolastici "MURIELLI"
e "MURIELLI" di Benevento e adattamento degli stessi alle
normative antisismiche ed eliminazione delle barriere
architettoniche.

L'anno millenovecento novanta addì ventuno del mese di maggio
 alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Rocca dei Rettori.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati, si è riunita la Giunta Provinciale composta dai Signori:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. - Presidente | Ing. LUIGI TEDESCHI |
| 2. - Assessore Anziano | Avv. GIUSEPPE BARBATO |
| 3. - " Effettivo | Dr. SALVATORE LOMBARDI |
| 4. - " " | Ing. ANTONIO SCOCCA |
| 5. - " " | Avv. COSIMO IZZO |
| 6. - " Supplente | Sig. NICOLA IANNOTTA |
| 7. - " " | Dr. UGO BARBIERI |

Regg. Dr. Stefano MICHIELLI

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Riccardo BREGGIANO.

Risultano assenti gli Assessori di cui ai numeri _____

Su relazione dell'Assessore Ing. Luigi TEDESCHI

LA GIUNTA

PARERE:

• Che il Co. Mo. Co. con telegramma n. 95 del 13.5.1930 - seduta dell'11.5.1930, ha convalidato l'annullamento dell'atto n. 413 del 10.4.1930 in pari oggetto;

• Che si rende opportuno rivedere tale atto attesa l'urgenza di effettuare i lavori di cui trattasi, con il conferimento di incarico professionale all'Arch. Raffaele MURIELLI;

- Che tale incarico ad architetto esterno particolarmente esperto si è reso necessario perchè sia effettuato un progetto di idee in uno al progetto di massima e quello esecutivo completo di elaborati grafici e di dettagli esecutivi;

Ritenuto poter effettuare con il predetto Architetto l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante della presente delibera;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) INCARICARE, come incarica, l'Arch. MENNELLI Raffaele alla progettazione della ristrutturazione architettonica degli Edifici Scolastici "ALBERTI" e "MILIKI" nonché dell'adeguamento degli stessi alle normative antisismiche e per la eliminazione delle barriere architettoniche e per la sistemazione dell'area limitrofa e per la costruzione della Palestra a servizio dell'Istituto e con predisposizione di progetto di massima ed esecutivo.
- 2) APPROVARE, come approva, l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante del presente dispositivo.
- 3) CONFERMARE, come conferma, che il diritto alla remunerazione da parte del professionista incaricato sorge solo nel caso di finanziamento delle opere di che trattasi.
- 4) RICONFERMARE, come riconferma, la ^{previdenza} ~~causa~~ di mancato finanziamento al professionista di che trattasi a titolo ^{previdenza} ~~spese~~ LA somma di lire 15.000.000.
- 5) DISPONERE, come dispone, che la Regimaria prenda nota del presente deliberato ai fini dell'impegno di spesa ad intervento finanziamento delle opere ed in caso di mancato finanziamento di provvedere con successivo atto all'impegno di cui al punto 4 del presente dispositivo.
- 6) SI RICHIEDERE, come richiede, la firma dell'Architetto MENNELLI Raffaele sullo schema di convenzione quale approvazione dello stesso con particolare riguardo alla condizione per il pagamento che potrà aver luogo solo se i lavori saranno finanziati, e per il rđ cominciamento in caso di mancato finanziamento della somma a titolo ^{previdenza} ~~spese~~ di lire L. 15.000.000.
- 7) PROVVEDERE, ad intervenuta approvazione del presente atto, alla stipula della convenzione nei modi e nelle forme di rito.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
nell'Ufficio di Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale di
Benevento, sito alla Rocca dei Rettori, aventi di me

Segretario Generale dell'Ente, si sono personalmente costi-
tuiti i Sigg.:
1 - _____ nato a _____ il _____
nella qualità _____

2 - _____

Della identità dei predetti io Segretario Generale rogante sono perso-
nalmente certo e previa concorde rinuncia dei medesimi all'esigenza di
testi, accedo alla richiesta di stipula della presente
nei seguenti patti e condizioni.

ART. 1 La premessa narrativa è patto e forma integrante e sostanziale
della presente convenzione.

ART. 2 Il presente atto disciplina il rapporto professionale per il
conferimento di incarico all'Arch. _____ per la ris-
trutturazione architettonica degli edifici Scolastici "ALBERTI"
e "GALILEI", siti in piazza Risorgimento del Comune di Beneven-
to, nonché per adeguamento degli stessi alle norme antinfortu-
nistiche e per la eliminazione delle barriere architettoniche,
per la sistemazione delle aree limitrofe e per la costruzione
della palestra a servizio dell'Istituto.

ART. 3 L'incarico di che trattasi, per la consulenza professionale spe-
cialistica innanzi indicata, con il presente atto è conferito

ART. 4 L'incarico comporta la definizione di un progetto di idee, del
progetto di massima e di quello esecutivo, completo di elabora-
ti grafici e di dettagli esecutivi, da completare nel termine
massimo di mesi dodici dalla data di firma della convenzione.
Il progetto di idee comporta una o più proposte allo scopo di
indicare le soluzioni possibili in rapporto alla ristrutturazio-
ne architettonica e all'adeguamento alle normative antinfortuni-
stiche e per la eliminazione delle barriere architettoniche, *con*

ART. 5 Il compenso globale, per quanto attiene agli incarichi conferi-
ti, resta determinato in base agli onorari di tariffa professio-
nale, con l'abbattimento del 25% (venticinque per cento), oltre
al rimborso spese concordato, nella misura del 40% (quaranta per
cento) dell'importo tariffariamente previsto.

ART. 6 La Direzione dei lavori e la contabilità esecutiva verrà effet-
tuata dall'Ufficio Tecnico Provinciale, il quale opererà sulla
base della progettazione esecutiva anzidetta e nell'ambito della
cennata supervisione specialistica.

ART. 7 All'Amministrazione committente, è concordemente riservata la
facoltà, successivamente ad eventuali richiami per ritardi e/o
inadempienze in ordine ai compiti affidati, di applicare, median-
te atto deliberativo insindacabile, una trattenuta variabile dal
5% (cinque per cento) al 30% (trenta per cento) del compenso pat-
tuito a seconda della entità e gravità del ritardo e/o della ina-
dempienza riscontrata.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

(2)

ART. 8 Ai fini tutti del presente atto di convenzione, le parti eleggono legale domicilio presso la Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

ART. 9 Le spese tutte inerenti alla stipula, registrazione e collazione del presente atto di Convenzione sono a carico dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 10 Il pagamento, nelle misure tariffarie previste al precedente art. 5, sarà soddisfatto su presentazione di fattura fiscale: 30% - entro giorni 30 dalla data di presentazione del progetto di massima;

30% - alla data del progetto di massima;

40% - alla presentazione del progetto esecutivo.

Il suddetto pagamento, avverrà soltanto nel caso che le opere saranno finanziate - nel caso contrario nessun onere è a carico dell'Amministrazione.

ART. 11 In caso di mancato finanziamento delle opere di che trattasi, al Professionista è riconosciuto, a titolo di rimborso spese, la somma di $\text{£ } 15.000.000=$

Del che si fa constare il presente atto di convenzione che, previa lettura e conferma in ogni sua parte ed, in particolare, per quanto previsto e pattuito agli artt. 7 - 10 - 11 - che precedono, viene - a tutti gli effetti di legge - sottoscritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

ING. Luigi TEDESCHI

f.to

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE **Segg.**

f.to **AVV. Cosimo IZZO**

f.to **Dr. Girolamo NALTESI**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 1320 Registro Pubblicazioni

Il Messo: [Signature]

La presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA

DAL 29 MAG. 1990 AL 13 GIU. 1990

Benevento, 29 MAG. 1990
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Aristide Verrusio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 29 MAG. 1990 AL 13 GIU. 1990
SENZA OPPOSIZIONI.

IL MESSO:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Aristide Verrusio

Benevento, 1h-6-90

Per copia conforme all'originale

Benevento, il 29 MAG. 1990
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: IL PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

La presente deliberazione di cui al numero d'ordine n. h dell'elenco n. 106/29 prot. n. 13697 del 30-5-90, acquisito alla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo il 6-6-90, è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge (Legge 10-2-1953, n. 62 e Legge regionale 18-8-1986, n. 26).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Aristide Verrusio

Benevento, il 28 GIU. 1990

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROVINCE CAMPANE
N A P O L I

N. _____

Napoli, il _____

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Per copia conforme all'originale

Benevento, il 28 GIU. 1990

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Aristide Verrusio

COPIA

memor
23.10

N

REP. 121

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

L'anno millenovecentonovanta il giorno *ventoto*
del mese di *Settembre* nell'ufficio di Segreteria
Generale dell'Amministrazione Provinciale di Bene-
vento, sito alla Rocca dei Rettori, avanti di me
Dr. Giovanni Busillo Segretario Generale dell'Ente
si sono personalmente costituiti i Signori: ~~.....~~

1) Dr. Floriano Panza nato a Guardia Sanframondi (BN)
il 19/1/1948, nella qualità di Presidente pro-tempore
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento,
Codice Fiscale n. 92002770623; =====

2) - L'Architetto Renzulli Raffaele, nato a Monte S.
Angelo (FG) il 12/3/1937 e domiciliato a Benevento
Parco Pacevecchia "scala A" e Codice Fiscale RNZ
RFL 37L12 F631C e partita IVA N. 00151280625. =====

Della identità dei predetti io Segretario Generale
Rogante sono personalmente certo e previa rinuncia
dei medesimi all'assistenza di testi, accedo alla
richiesta di stipula della presente convenzione,
nei seguenti patti e condizioni, in esecuzione della
delibera di Giunta Provinciale n. 1148 del 21/5/990
ESECUTIVA, che si allega alla lettera "A". =====

Art. 1) - La premessa narrativa è patto e forma inte-
grante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2) - Il presente atto disciplina il rapporto pro-

Registrato a Benevento add: 12 OTT. 1990
al N. 4926 mod. 1 vol. 20. AHI
Esatte L. 10.2.990

IL DIRETTORE
F.to Illeggibile

10526
26 OTT. 1990



fessionale per il conferimento di incarico all'Arch. Renzulli Raffaele, per la ristrutturazione architettonica degli edifici Scolastici "ALBERTI e GALILEI" siti in piazza Risorgimento del Comune di Benevento, nonché per adeguamento degli stessi alle norme antinfortunistiche e per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la sistemazione delle aree limitrofe e per la costruzione della palestra a servizio dell'Istituto. =====

ART.3)-L'incarico di che trattasi, per la consulenza professionale specialistica innanzi indicata, con il presente atto è conferito. =====

ART.4)-L'incarico comporta la definizione di un progetto di idee, del progetto di massima e di quello esecutivo, completo di elaborati grafici e di dettagli esecutivi, da completare nel termine massimo di mesi dodici dalla data di firma della convenzione. =====

Il progetto di idee comporta una o più proposte allo scopo di indicare le soluzioni possibili in rapporto alla ristrutturazione architettonica e all'adeguamento alle normative antinfortunistiche e per la eliminazione delle barriere architettoniche, come sub novo presentato. =====

ART.5)-Il compenso globale, per quanto attiene agli incarichi conferiti, resta determinato in base agli

onorari di tariffa professionale, con l'abbattimento del 25%(venticinque per cento), oltre al rimborso spese concordato, nella misura del 40%(quaranta per cento) dell'importo tariffariamente previsto. =====

ART.6)-La Direzione dei lavori e la contabilità esecutiva verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico Provinciale, il quale opererà sulla base della progettazione esecutiva anzidetta e nell'abito della consueta supervisione specialistica. =====

ART.7)-All'Amministrazione committente, è concordamente riservata la facoltà, successivamente ad eventuali richiami per ritardi e/o inadempienze in ordine ai compiti affidati, di applicare mediante atto deliberativo insindacabile, una trattenuta variabile dal 5%(cinque per cento) al 30%(trenta per cento) del compenso pattuito a seconda della entità e gravità del ritardo e/o della inadempienza riscontrata. =====

ART.8)-Ai fini tutti del presente atto di convenzione, le parti eleggono legale domicilio presso la Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

ART.9)-Le spese tutte inerenti alla stipula, registrazione e collazione del presente atto Convenzione sono a carico dell'Amministrazione Provinciale. ==

ART.10)-Il pagamento, nelle misure tariffarie previ-



ste al precedente art.5, sarà soddisfatto su presenta-
zione di fattura fiscale:30% entro giorni 30 dalla
data di presentazione del progetto di massima;30%
alla data del progetto di massima;40% alla presenta-
zione del progetto esecutivo. =====

Il suddetto pagamento, avverrà soltanto nel caso che
le opere saranno finanziate-nel caso contrario nessun
onere è a carico dell'Amministrazione. =====

ART.11)-In caso di mancato finanziamento delle opere
di che trattasi, al Professionista è riconosciuto, a
titolo di rimborso spese, la somma di L.15.000.000 ===
Del che si fa constatare il presente atto di conven-
zione che, previa lettura e conferma in ogni sua par-
te ed, in particolare, per quanto previsto e pattuito
agli artt.7-10-11-che precedono, viene-a tutti gli
effetti di legge-sottoscritto ai sensi delle dispo-
sizioni vigenti.

BENEVENTO li 28 SET. 1990

ARCH. Busillo  PRESIDENTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

AUTENTICA DI FIRME

rep.n.

Io sottoscritto Dr. Giovanni Busillo Segretario

121

Generale, autorizzato a norma di legge, attesto che
senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinun-

zia fattavi di comune accordo dalle parti richieden-
ti e col mio assenso-sono' comparsi i Signori:

a)-Dr.Floriano Panza,nato a Guardia Sanframondi
il 19/1/1948,nella qualità di Presidente pro-tempo-
re della Giunta Provinciale di Benevento Codice
Fiscale n.92002770623; =====


b)-ARCH.Renzulli,Raffaele,nato a Monte S.Angelo
FG)il 12/3/1937,e domiciliato a Benevento ,Parco
Pacevezchia "Scala A" e Codice Fiscale RNZ RFL
37L12 F631C; =====

i quali hanno qui sopra apposto la loro firma alla
mia presenza.

BENEVENTO il 28 SET. 1990

Il Segretario Generale

(Dr.Giovanni Busillo)



R
SENTENZA CIVILE N. 1063/2004

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3640/1994 R.G.A.C. passata in decisione il 28/1/2003, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1490/94, vertente:

TRA: **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Eugenio Capossela, nel cui studio ha eletto domicilio in Benevento Via G. De Vita n. 12, come da mandato in atti

Opponente

E: **Renzulli Raffaele**, rappresentato e difeso dall' avv. Lucio Facchiano, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento Via Porta Rufina n.6, come da mandato in atti

Opposto

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti all' udienza del 28/1/2003 hanno concluso rispettivamente per l' accoglimento ed il rigetto delle rispettive domande ed eccezioni, con vittoria delle spese processuali. Successivamente le parti hanno depositato le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' attrice con atto di citazione notificato il 10/12/1994 chiamava in giudizio l' opposto, deducendo di proporre opposizione all' ingiunzione di pagamento notificata il 18/11/94, perché l' opposto non aveva diritto al pagamento di quanto richiesto per competenze professionali, perché la

SENT. 1063/04
R.G. 3640/94
Cron. 1993
Rep. n° 1181/04

Oggetto:
Opposizione a
decreto in
ingiuntivo

REGISTRATO IL

23-04-2008

Al n. 2518

Mod.

Vol.

Esatto € 149,74

Benevento, 31 LUG. 2008

IL CANCELLIERE



OTTELLIO
ARPELLO

OTTELLIO
ARPELLO

progettazione eseguita dall' arch. Renzulli non era stata utilizzata dall' opponente. Eccepiva che le opere, attualmente in corso presso gli istituti scolastici Galilei ed Alberti di Benevento, erano state finanziate, in virtù di una progettazione eseguita dall' ufficio tecnico provinciale, almeno dieci mesi prima della presentazione dei grafici progettuali presentati dall' arch. Renzulli, per cui le scelte progettuali di quest' ultimo non erano state in nessun modo utilizzate. Eccepiva che il progetto presentato dall' opposto privilegiava l' aspetto architettonico degli edifici, mentre era carente rispetto alle opere finanziate di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti, nonché all' impiantistica ed infine che i progetti dell' opposto erano privi dei dettagli esecutivi richiesti, dei capitolati, prezzi unitari ed infine di una necessaria verifica rispetto agli standard urbanistici vigenti. Eccepiva infine che l' opposto non aveva rispettato i tempi previsti nella convenzione ed aveva trasmesso il proprio progetto con grave ritardo. L' opponente chiedeva la revoca dell' ingiunzione opposta ed inoltre chiedeva la condanna dell' opposto alla refusione delle spese processuali.

Si costituiva l' opposto, che contestava l' avverso dedotto, eccependo di avere eseguito e fornito all' opponente, nonché versato in atti una copiosa documentazione comprensiva del progetto di idee, del progetto di massima e del progetto esecutivo, completo di elaborati grafici e di dettagli esecutivi, relativamente alla ristrutturazione architettonica degli edifici scolastici "Alberti e Galilei" siti in Benevento, riguardanti la ristrutturazione architettonica degli stessi, l' adeguamento degli stessi alla normativa antinfortunistica, la eliminazione delle barriere architettoniche e la sistemazione delle aree limitrofe, nonché delle aule speciali e connessi



[Handwritten signature]


servizi, nonché della palestra. Eccepiva che il progetto generale esecutivo era stato trasmesso all' opponente il 25/3/1992, reattivamente alle opere di cui alla legge 430 del 23/12/1991, mentre il progetto integrativo era stato trasmesso il 29/7/1993. Eccepiva che l' opponente non aveva tenuto un comportamento corretto, in virtù della convenzione stipulata con l' opposto il 28/9/90, in quanto ancora prima che scadesse il termine per la presentazione dei progetti da parte dell' arch. Renzulli, aveva presentato alla Regione Campania un proprio progetto redatto dall' U.T.P. al fine di ottenere il finanziamento delle stesse opere, commissionate all' opposto. Spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti in seguito a tale scorretto comportamento della controparte da liquidarsi in via equitativa. Concludeva per il rigetto dell' avversa domanda, l' accoglimento della spiegata riconvenzionale e la condanna dell' opponente alla refusione delle spese processuali.

Instaurato regolare contraddittorio si procedeva all' ulteriore corso del processo con il deposito di documenti. Veniva esperita una CTU. All' udienza del 1/3/99 falliva il tentativo di conciliazione di cui all' art. 13 della legge 276/1997.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie emerge che l' opposto ricevette l' incarico di redigere un progetto per adeguamento alle norme antinfortunistiche e per la eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici Galilei e Alberti, siti in Benevento Piazza Risorgimento, nonché per la sistemazione delle aree limitrofe e per la costruzione della palestra a servizio dell' istituto, come risulta dalla convenzione del 28/9/1990 e dalla Delibera di

Giunta Provinciale n. 1148 del 21/5/1990. Nella medesima convenzione si pattuiva che l'incarico doveva essere espletato nel termine massimo di dodici mesi, mentre il pagamento degli onorari stabiliti, restava condizionato alla circostanza che le opere fossero finanziate, mentre nel caso contrario all'arch. Renzulli sarebbe stato corrisposto un rimborso spese pari a lire quindicimilioni. Non risulta in atti che le opere, progettate dall'arch. Renzulli siano state finanziate, mentre l'onere di dare tale prova ricadeva certamente a carico dell'opposto, in quanto spetta al professionista che domanda il pagamento delle sue spettanze professionali di provare che le stesse sono state puntualmente eseguite e quindi sono maturate. Del resto l'opponente ha contestato tale circostanza, precisando che le opere in corso di realizzazione presso gli edifici scolastici Galilei ed Alberti di Benevento erano diverse da quelle progettate dall'opposto e le opere in corso di realizzazione sono state finanziate circa dodici mesi prima che l'arch. Renzulli trasmettesse i propri progetti. Risulta inoltre che l'arch. Renzulli ha trasmesso con ritardo, rispetto a quanto pattuito, i progetti da lui redatti, mentre non risulta che l'opponente abbia pagato all'opposto il rimborso spese pattuito all'art. 10 della convenzione del 28/9/1990. Da questi fatti il giudice trae il convincimento che non essendo state finanziate le opere progettate dall'opposto, a quest'ultimo spetta il rimborso spese contrattualmente pattuito di lire 15 milioni pari ad euro 7.746,85. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Sulle somme dovute all'opposto maturano gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. La domanda riconvenzionale risulta priva di riscontro probatorio, in quanto le opere in corso di realizzazione non



risultando essere le stesse di quelle, la cui progettazione fu commissionata all' opposto Per il principio della soccombenza le spese processuali sostenute dall' opposto, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' opponente per il 50% a seguito della parziale soccombenza. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Amministrazione Provinciale di Benevento nei confronti di Renzulli Raffaele ed iscritta al n. 3640/1994 R.G.A.C., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede

- 1) accoglie la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) condanna l' opponente al pagamento in favore dell' opposto della somma di euro 7.746,85, a titolo di rimborso spese, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, per i motivi sopra esposti
- 3) condanna l' opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell' opposto, che, compensate per il 50%, liquida in euro 3.367,66 di cui euro 267,66 per spese ed il resto per diritti ed onorario, oltre rimborso forfettario del 10% ed oltre cpa ed iva, come per legge se dovuti
- 4) rigetta la domanda riconvenzionale
- 5) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

Benevento 24 maggio 2004

Il G.O.A. dott. Marina Capone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 04 GIU. 2004

Il Cancelliere
Dott. BRANCA LUIGI Angelo

Becheppis
APPELLO
18/7/05

16 FEB. 2012

19 GEN. 2012

001334

193272009

ORIGINAL

R. G. n. _____
Cron. n. 5198
Rep. n. 3991
Est. dr. _____
Oggetto: _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE TERZA CIVILE



Composta dai signori :

dott. Mario Lepre _____ Presidente
dott. Michele Piantadosi _____ Consigliere
dott. Carmelinda Gabriele _____ Consigliere rel.

001361

30 GEN. 2012

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5034/05 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, assunta in decisione all'udienza collegiale del 18 febbraio 2009.

TRA

noto e Monte Sant'Angelo 12/1/3P

Renzulli Raffaele, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Settembrini e Mariadonatella Renzulli e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Bovio 22, presso lo studio dell'avv. Maria Pia Ferro.

E

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, difesa dall'avv. Eugenio Caposele ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carducci 29, presso lo studio dell'avv. Doria.

16 FEB. 2012
002195

APPELLATA

L-1 E-1
AN CAPOSSILTA
7-12-2010

Conclusioni: come di seguito riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Renzulli Raffaele aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale di Benevento decreto con il quale era ingiunto all'Amministrazione Provinciale di Benevento di pagare, in suo favore, la somma di £ 376.017.947 (€194.197,06), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per un incarico svolto in favore dall'Amministrazione stessa.

Proponeva opposizione la Provincia che deduceva l'inesistenza del credito vantato; pur riconoscendo di avere conferito l'incarico al Renzulli per la progettazione della "ristrutturazione degli edifici scolastici Alberti e Galileo, rilevava che quei progetti non erano stati utilizzati perché la ristrutturazione degli edifici era avvenuta e finanziata sulla scorta dei progetti redatti dal proprio Ufficio Tecnico. I progetti del Renzulli, infatti, erano stati depositati con notevole ritardo rispetto alla data fissata e non erano conformi alla clausole della convenzione con lo stesso stipulata.

Si costituiva in giudizio l'architetto Renzulli che concludeva per il rigetto della proposta opposizione; spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'ente al risarcimento del danno ex art. 1375 C.C., oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1063/04, resa il 24 maggio/4 giugno 2004, accoglieva l'opposizione, revocava l'opposto decreto e condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento, in favore del Renzulli della somma di € 7.746,85, a titolo di rimborso spese, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo; dichiarava compensate, in ragione della metà, le spese di lite, ponendo al residua metà a carico dell'opponente; rigettava la domanda riconvenzionale.

Interponeva gravame il Renzulli che chiedeva la riforma della sentenza e la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento al

pagamento, in suo favore, della somma di € 194.197,06, come da decreto ingiuntivo opposto, oltre rivalutazione ed interessi; chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione, oltre al rimborso di quelle di CTU, integralmente da lui corrisposte.

Si costituiva l'appellata Amministrazione Provinciale che chiedeva il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio.

La Corte, all'udienza collegiale del 18 febbraio 2009 assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'architetto Renzulli aveva ricevuto dalla Provincia di Benevento l'incarico di redigere un progetto per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici Alberti e Galilei, siti in Benevento, nonché per la sistemazione delle aree circostanti e la costruzione di una palestra.

L'incarico venne conferito sulla base della delibera di Giunta del 21 maggio 1990 e successiva convenzione stipulata il 28.9.1990.

Nella stessa il pagamento del compenso era stato subordinato al finanziamento dell'opera; in caso di mancato finanziamento il tecnico avrebbe ricevuto un rimborso spese di £ 15.000.000 (€ 7.746,85).

Pacificamente risulta dagli atti che le opere furono finanziate ed eseguite con progetto redatto all'Ufficio Tecnico dell'ente e che l'architetto aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale di Benevento, decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo.

Egli, infatti, deducendo di avere adempiuto all'incarico demandatogli aveva chiesto il pagamento del corrispettivo.

Con l'atto di opposizione la Provincia rilevava che il progetto finanziato non era quello presentato, e che, pertanto, il compenso non era dovuto. In ogni caso, aggiungeva, lo stesso era stato consegnato in ritardo

rispetto al termine previsto della convenzione e non rispondeva alla esigenze dell'ente.

Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione e, motivando la propria decisione sulla scorte delle clausole della convenzione, ha ritenuto che spettava al Renzulli il solo pagamento del rimborso spese, nella misura concordata tra le parti.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante criticava la decisione argomentando che egli aveva puntualmente adempito all'incarico conferitogli, mentre l'Amministrazione appellata, inadempiente, avrebbe dovuto essere condannata al pagamento dell'intero compenso.

A sostegno della critica proponeva dei motivi che, in sintesi, non corrispondono alla motivazione della sentenza. Deduceva, infatti, l'inesistenza del ritardo nella consegna degli elaborati, per avere egli chiesto una proroga; ancora che, come risulterebbe dalla C.T.U., alla sola genericità dell'incarico sarebbero attribuibili le divergenze tra il suo progetto e le necessità dell'Amministrazione.

In ogni caso, aggiungeva, il giudicante non avrebbe potuto accogliere le pretestuose contestazioni della controparte, essendo decaduta dal diritto di proporre.

Appare utile, allora, qualificare giuridicamente la fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte, che è quella di un accordo sottoposto ad una condizione mista, in quanto l'efficacia del contratto era subordinata alla "concessione di un finanziamento" e, dunque, ad un evento futuro ed incerto dipendente in parte dalla volontà di uno dei contraenti.

Tale condizione non elimina il sinallagma contrattuale (cfr Cass. 9785/00 e 2540/97), perché non limita la responsabilità del committente, ma, piuttosto, delimita l'incarico conferito, facendo derivare i diritti del professionista dal progetto finanziato e non da quello redatto.

Ed allora correttamente il primo giudice si è limitato ad applicare il contenuto della convenzione ed a condannare l'Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese già quantificate in quell'accordo.

In concreto, infatti, la condizione non si è verificata, né può applicarsi l'art. 1359 C.C., perché l'omissione di un'attività può ritenersi contraria a buona fede, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico.

Con l'ultimo motivo di gravame il Renzulli si è doluto del mancato accoglimento della sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il comportamento scorretto dell'Amministrazione.

Anche tale motivo di gravame è infondato.

Ed invero la proposta domanda riconvenzionale era inammissibile.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che s'instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali; l'opposto, nella sua posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.

Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Renzulli Raffaele nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento avverso la sentenza n. 1063/04, resa dal Tribunale di Benevento il 24 maggio/4 giugno 2004, così provvede:

rigetta l'appello:

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, in € 200,00 per spese, € 700,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'intestata Corte il 16 marzo 2009.

Il consigliere estensore
(Carmelinda Gabriele)

Il Presidente
(dr Mario Lepre)



IL CANCELLIERE -
dott. Giovanni Del Mastro
CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 11 GIU. 2009

IL CANCELLIERE

CRIBINA

ATTO DI PRECETTO


PROVINCIA DI
BENEVENTO

Il sottoscritto Prof. Ing. Aniello Cimitile Presidente della Provincia di Benevento, in virtù di Delibera di Giunta n. e Determina Dirigenziale n. delega l'avv. Vincenzo Catalano ad assistere, rappresentare e difendere detta Provincia, in ogni fase e grado di giudizio, sia in fase di procedimento cautelare o possessorio sia nel giudizio di merito, con ogni più ampia facoltà, compresa quella di impugnare, sottoscrivere precetti promuovere esecuzione, transigere conciliare anche ai sensi dell'art. 18 c.p.c., nonché rinunciare ed accettare rinuncia agli atti di giudizio, far sostituire, eleggere domicili, nominare procuratori, rinunciare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari in qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti. Autorizzo il medesimo al trattamento dei miei dati personali anche sensibili ai sensi del Codice Privacy e successive modifiche. Dichiaro di essere stato informato della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione disciplinato dal Dlgs n. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto medesimo, nonché di casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizionato di procedibilità della domanda giudiziale nei tempi e modi di Legge. Elegge domicilio presso l'Avvocatura Provinciale al Largo Carducci di Benevento.

Benevento li

Il Presidente
Prof. Ing. Aniello Cimitile

Per autentica
Avv. Vincenzo Catalano



PER: Per la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., quale rappresentante legale in carica con sede in Benevento alla Piazza Castello (P.IVA 92002770623), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano (P.IVA 92002770623), CF CTLVCN63E01A783W Dirigente del Settore Avvocatura giusta determinazione dirigenziale n. 8/012 nonché mandato a margine della comparsa di costituzione (e per gli effetti di cui agli artt. 133 co.3, e 134 co. 3, del c.p.c. novellato, dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax 0824-774252), elettivamente domiciliato in Benevento al Largo Carducci, presso la sede dell'Avvocatura Provinciale PEC: vincenzo.catalano@pec.provinciabenevent

o: BENEVENTO
UFFICIO

PREMESSO CHE

- la Corte di Appello di Napoli Sez.III Civ. con sentenza n.2327/09 accoglieva l'opposizione al D.I. n. 346/06 promossa dalla Provincia di Benevento con atto di citazione notificato il 19/06/06 e condannava l'opposta Saquella Bus Service sas al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.320,00 per diritti e € 1.500,00 per onorari , e € 178,00 per spese oltre al rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
 - Tale menzionata sentenza, munita di formula esecutiva in data 20/11/09 viene notificata contestualmente al presente atto;
 - sinora nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;
 - l'esponente intende intimare precetto per agire esecutivamente nei confronti del debitore inadempiente per il recupero del predetto credito.
- Tutto ciò premesso la Provincia di Benevento come sopra rappresentata e difesa

INTIMA E FA PRECETTO

INTIMA E FA PRECETTO

All'Arch. Raffaele Renzulli n.il 12/7/1937 domiciliato in Benevento alla Via Pacevecchia n. 1 di pagare nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

diritti ed on.liquid.in sen.		€	2.100,00
spese liquidate in sentenza	€ 200,00		
avv.dep.sent.		€	11,00
posizione e archivio		€	45,00
disamina		€	11,00
autentica firma		€	11,00
redazione atto di precetto		€	45,00
esame dispositivo sentenza		€	11,00
esame integrale sentenza		€	23,00
accesso uffici		€	11,00
ritiro fascicolo		€	11,00
richiesta registrazione sentenza		€	11,00
costo registrazione sentenza	€ 202,40		
richiesta appos.formula esec.alla sent.		€	11,00
richiesta copia in forma esec.della sent.		€	11,00
richiesta copia in f.e. spese	€ 12,40		
accesso uffici		€	11,00
esamina titolo esecutivo		€	11,00
rilascio copie		€	11,00
richiesta notifica precetto e titoli		€	11,00
spesa notifica	€ 10,00		
consultazione cliente		€	45,00
corrispondenza informativa		€	45,00
fascicolazione		€	11,00
collazione		€	20,00
onorario di precetto		€	28,00


rimborso forfettario 12,50% su € 2.505,00	€	313,13
TOTALE	€ 424,80	€ 3.242,93

e così per complessivi € 3.242,93 , salvo errori e/o omissioni emendabili su semplice richiesta verbale del debitore, oltre interessi ulteriori come per legge, spese e competenze successive ed occorrente.

Con l'espressa avvertenza ad esso intimato che, decorso inutilmente il termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, in mancanza di pagamento si procederà ad esecuzione forzata nei termini di legge.

Benevento li

avy. Vincenzo Catalano



RELATA DI NOTIFICA

Addi

Ad istanza dell'Avvocato Vincenzo Catalano, nella qualità, lo sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato ad ogni effetto di legge il suesteso atto di precetto pedissequo alla sentenza della Corte di Appello di Napoli Sez. III Civ. n. 2327/09 a :

Arch. Renzulli Raffaele n. il 12/7/1937 domiciliato in Benevento alla Via Pacevecchia n. 1 mediante consegna a mano di

*cosa non notificata in fronte
un inventario al caso indicato. Il nominativo
non risulta dalle utpuse. Infece
negative*

*DENE ENTE
CO NOTIFICIA*

pr 2-2-12

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dr. De Rosa Gabriella

RELATA DI NOTIFICA

Addl

Ad istanza dell'Avvocato Vincenzo Catalano, procuratore come in atti, lo sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso Tribunale di Benevento ho rinotificato copia conforme della sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1932/2009 con pedissequo atto di precetto a :

Arch. Renzulli Raffaele nato il 12/7/1937 residente in Benevento al Parco Pacevecchia n. 61 mediante consegna a mano di *proprio*

17. 2. 2012

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[Signature]



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 1154

Benevento 05 DIC. 2011

AL DIRIGENTE S.E.P.
AL DIRIGENTE GESTIONE ECONOMICA

LORO SEDI

Oggetto: Sentenze Trib. Bn n. 1063/04 e Corte di Appello Na. N. 1932/09-Renzulli Raffaele c/
Provincia di Benevento

Facendo seguito alla nota prot. 4005 del 9/9/011 relativa all'oggetto ed allegata in copia, si precisa che il pagamento dovuto in virtù della sentenza Tribunale Bn n. 1063/04 ammonta per sorta capitale ed interessi legali maturati ad € 12.620,80 oltre le ivi quantificate spese legali per tale giudizio pari ad € 4.516,38. A tali somme vanno detratte le quantificate spese del giudizio di appello pari ad € 3.350,80. Allo stato pertanto la somma dovuta al Renzulli è pari ad € 13.786,38.

Distinti saluti

P.A.
05.12.2011

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano

2 RD
5/12/2011

Calcolo Interessi Legali

Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Data Iniziale: 01/01/1996
Data Finale: 05/12/2011
Capitale Iniziale: € 7.746,85
Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/01/1996	31/12/1996	€ 7.746,85	10,00%	730	€ 1.549,37
01/01/1997	31/12/1998	€ 7.746,85	5,00%	730	€ 774,69
01/01/1999	31/12/2000	€ 7.746,85	2,50%	731	€ 387,87
01/01/2001	31/12/2001	€ 7.746,85	3,50%	365	€ 271,14
01/01/2002	31/12/2003	€ 7.746,85	3,00%	730	€ 484,81
01/01/2004	31/12/2007	€ 7.746,85	2,50%	1461	€ 775,22
01/01/2008	31/12/2009	€ 7.746,85	3,00%	731	€ 485,45
01/01/2010	31/12/2010	€ 7.746,85	1,00%	365	€ 77,47
01/01/2011	05/12/2011	€ 7.746,85	1,50%	339	€ 107,93

Totale Colonna Giorni: 8182
Totale interessi legali (s.e.o.): € 4.873,95
Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 12.620,80

PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

9 SET 2011

PROT. N. 4005

Benevento _____

Al Dirigente S.E.P.

Al Dirigente Gestione Economica

LOROSEDI

Oggetto: Sentenze Tribunale Bn n. 1063/04 e Corte di Appello n. 1932/09- Renzulli Raffaele c/ Provincia di Benevento

Si comunica che l'avv. Renzulli difensore di Renzulli Raffaele ha sollecitato per vie brevi la definizione transattiva del giudizio promosso da Renzulli Raffaele c/ Provincia di Benevento per il quale si dovrebbe provvedere alla parziale compensazione delle somme dare e avere tra il ricorrente e l'Amministrazione. In particolare con sentenza Tribunale . Bn n. 1063/2004 in accoglimento all'opposizione al D.I. n. 1490/94 promosso da Renzulli Raffaele revocava lo stesso e condannava la Provincia al pagamento della somma di € 7.746,85 oltre interessi dalla domanda (deposito del D.I. 18/11/94) al pagamento oltre alle spese di giudizio al 50%. In esito ad appello di Renzulli Raffaele con sentenza n. 1932/2009 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello di quest'ultimo condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.

Si allegano le sentenze richiamate nonché la nota specifica dell'avv. Renzulli per la verifica delle somme dovute a titolo di interessi precisando che le spese legali dovute per il I grado ammontano ad € 4.516,38 non essendo le spese di ctu posti a carico in sentenza dell'Amministrazione. Le spese della sentenza della Corte di Appello in favore dell'Ente e quindi da detrarre in compensazione sono pari ad € 3.350,80 comprensive delle spese di registrazione a carico del soccombente Renzulli Raffaele.


Tanto premesso si resta in attesa di urgente riscontro precisando che all'esito si dovrà concordare con controparte tale transazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano

P.R.
08.08.2011
K

X R. 100



O LEGALE RENZULLI

Milano, lì 07/07/2011

4/21126

(IN)

Oggetto: esecuzione sent. Corte d'Appello di Napoli n. 1932/09 del 11/06/09
RENZULLI RAFFAELE v/ AMM.NE PROV.LE di BENEVENTO

Gentile Collega,

sono in attesa di Suo cortese riscontro alla mia precedente comunicazione del 10/06/11, in difetto dovrò dedurre che l'Ente Prov.le non intende eseguire spontaneamente la Sentenza e quindi dovrò dare seguito alle azioni esecutive più opportune.

Grata per la cortese collaborazione, l'occasione mi è lieta per porgere cordiali saluti

Avv. Mariadonatella Renzulli



STUDIO LEGALE RENZULLI

Milano, li 10/06/2010

0824/21126

(BN)

Oggetto: esecuzione sent. Corte d'Appello di Napoli n. 1932/09 del 11/06/09
RENZULLI RAFFAELE v/ AMM.NE PROV.LE di BENEVENTO

Collega,

in riferimento alla posizione in oggetto, riguardante mio padre, mi permetto di indicarLe di seguito i relativi conteggi il cui saldo Le sarei grata se volesse invitare la Sua assistita a liquidare senza ulteriore ritardo a mezzo bonifico bancario al numero IBAN IT1980101015000000026000230 appartenente all'Arch. Raffaele Renzulli. Visto l'esito dei due giudizi di I e II grado mi sono permessa di operare una compensazione al fine di chiudere contestualmente e definitivamente le pendenze. Voglio così, auspicarmi che non sarà necessario dover agire in esecuzione nei confronti dell'Amm.ne prov.le anche grazie alla Sua preziosa opera di collaborazione che con la presente sono ad invocare.

Capitale

(di cui alla Sent. Trib. BN n. 1063/04 dott.ssa Capone, confermata in appello)

€ 7.746,85

€ 4.906,83

Interessi dal 18/11/94 (emissione D.L. n. 1490/94)

€ 4.307,67

50% spese legali primo grado come da sent. n. 1063/04 trib. BN (Iva, Cpa al 2%, rimb. forf. al 10% e RA incl.) DOC. 1 All.

€ 74,88

50% tassa reg. I grado (DOC. 2 all.)

€ 3.056,02

Spese CTU Ing. Cangiano (DOCC. 3 e 4 all.)

€ 20.092,25

TOTALE DOVUTO

- spese legali II grado come da sent. n. 1932/09 C. App. NA (IVA, Cpa al 4%, rimb.forf.al 12,5% incl.)

€ 2.728,40

€ 17.363,85

TOTALE DOVUTO

Salvo E. c/o O.

- RA per spese legali II grado di € 420,00 a carico dell'Arch. Renzulli che provvederà al relativo versamento appena riceverà l'accredito dell'importo sopra riportato e previa comunicazione dei suoi dati fiscali.

- Tassa di reg. del II grado di giudizio a carico dell'Arch. R. Renzulli

Grata per la cortese collaborazione, l'occasione mi è lieta per porgere cordiali saluti

Avv. Mariadonatella Renzulli

Pagine trasmesse compresa la presente n. 5



Studio Legale Facchiano

Facchiano
Cassazione

ORIGINALE

Benevento, 09-11-04

ARCH. RAFFAELE RENZULLI

Parco Pacevecchia - Scala A

82100 = BENEVENTO

P.IVA=00151280625

Facchiano
A763U

Innocenzo Martone

INCN 64EIO A763M

FATTURA N° 19

Arch.RENZULLI RAFFAELE contro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO-Sentenza N°1063/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento-Sezione Stralcio- datata 24/5/2004, depositata in data 4/6/2004.

* * * * *

ANTICIPAZIONI	€ 267,66 +
DIRITTI + ONORARIO	" 6.200,00
	€ 6.467,66 +
Rimborso forfettario 10% su diritti + onorario (quindi su € 6.200,00)	" 620,00
	€ 7.087,66 +
CPA 2% su diritti + onorario + 10% rimborso forfettario (quindi su € 6.820,00)	" 136,40
	€ 7.224,06 +
IVA 20% su diritti + onorario + 10% rimborso forfettario + 2% CPA (quindi su € 6.956,40)	" 1.391,28
	€ 8.615,34 -
Ritenuta d'acconto 20% su diritti + onorario + 10% rimborso forfettario (quindi su € 6.820,00)	" 1.364,00
	€ 7.251,34

Avv. Lucio Facchiano

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure ~~contrario~~ per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



(AVV. TO VINCENZO CATALANO) (SIG. VALENTINO MELIUSO)

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18/8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

parere FAVOREVOLE

~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


(Dott.ssa Filomena LA LIZZA)

B1



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI
E PRESIDENZA

Preg.mo Dott. Giuseppe Maria Maturo
Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
SEDE

Preg.mo Dott. Claudio Uccelletti
Segretario Generale Provincia di Benevento
SEDE

IV COMMISSIONE CONSILIARE
ESTRATTO DEL VERBALE N. 403

L'anno 2012, addì 17 del mese di maggio presso la Rocca dei Rettori – Sala Michele Maddalena – si è riunita la IV commissione consiliare, sotto la Presidenza del Consigliere Paolo Visconti

Gli argomenti in discussione, in data odierna, sono: Riconoscimento debiti fuori bilancio – giudizio Maglione Vincenzo C/Provincia di Benevento + Comune di Aiola – Sentenze Tribunale di Airola n. 19/08 e Corte di Appello di Napoli n. 768/11 – liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese legali - provvedimenti .

Riconoscimento debiti fuori bilancio – giudizio Renzulli Raffaele C/Provincia di Benevento – Sentenze Tribunale di Benevento n. 1063 e Corte di Appello di Napoli n. 1232/09 – liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese legali - provvedimenti

Omissis

La Commissione, esprime a maggioranza di voti, parere favorevole con l'astensione del gruppo di minoranza, che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in Consiglio Provinciale.

Il Segretario
Fortunato Capocasale

Visto:
Il Presidente del Consiglio Provinciale
(Dott. Paolo Visconti)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 384 del - 4 MAG. 2012

Al Sig. Presidente
➤ Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Al Direttore di Ragioneria
Ai Capigruppo Consiliari
Agli Assessori
Loro Sedi

Si trasmette in allegato alla presente, copia del verbale n. 9 del - 4 MAG. 2012
adottato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Dr. Vincenzo Falde

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 09/2012

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di maggio alle ore 08,30 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica , (componente del Collegio).

per procedere alle consuete verifiche periodiche.

Nella odierna seduta il collegio, procede con la tecnica a campione, all'esame delle delibere di Consiglio e di Giunta Provinciale assunte nelle sedute del mese di marzo ed aprile 2012 .

In merito il Collegio nulla osserva.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio, sentenza Tribunale di Benevento – R.G.

1063/04 del 24/05/2004 e Sentenza Corte d'Appello di Napoli n°1232/09 del 02/02/2012 .

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Affari Legali e Avvocatura in ordine alla proposta in oggetto;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 17.137,18 , di cui quanto ad €. 4.516,38 per spese legali, e quanto ad €.12.620,80 per sorta capitale , spese tecniche e di giudizio.
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- rilevato che il mancato pagamento delle prestazioni come meglio sopra descritte potrebbe ingenerare danni all'Ente a causa di eventuali azioni legali da parte dei creditori ;
- preso atto che la copertura del debito, pari ad Euro 17.137,18 sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 del redigendo bilancio di previsione annualità 2012
- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi €.
17.137,18 , quale atto dovuto in relazione alla citata proposta di
deliberazione consiliare.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di
trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori
bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione
della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento
debiti fuori bilancio, sentenza Tribunale di Benevento - Sezione
Distaccata di Airola - R.G. 19/08 del 28/10/2008 e Sentenza
Corte d'Appello di Napoli n° 768/11 del 23/02/2011 .

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Affari Legali e
Avvocatura in ordine alla proposta in oggetto;

- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la
somma complessiva di Euro 15.857,76 , di cui quanto ad €.
5.100,80 per spese legali, e quanto ad €.15.857,76 per sorta
capitale , spese tecniche e di giudizio.

- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- rilevato che il mancato pagamento delle prestazioni come meglio sopra descritte potrebbe ingenerare danni all'Ente a causa di eventuali azioni legali da parte dei creditori ;
- preso atto che la copertura del debito, pari ad Euro 15.857,76 sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 del redigendo bilancio di previsione annualità 2012
- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi €. 15.857,76 , quale atto dovuto in relazione alla citata proposta di deliberazione consiliare. 

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti. 

Alle ore 10,00 la seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale. 

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 MAGGIO 2012
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO

Passiamo al sesto punto ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO RENZULLI RAFFAELE C/PROVINCIA DI BENEVENTO- SENTENZE TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1063 E CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1232/09 - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI-PROVVEDIMENTI"; dico subito che al settimo punto abbiamo un altro riconoscimento di debito fuori bilancio -"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-GIUDIZIO MAGLIONE VINCENZO C/PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI AIROLA - SENTENZE TRIBUNALE DI AIROLA N. 19/08 E CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 768/11 - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI-PROVVEDIMENTI"- per cui, se siete d'accordo, possiamo fare "un'unica discussione" su entrambi gli argomenti. Prego, assessore Bozzi: ne ha facoltà.

Ass. Giovanni Angelo Mosè BOZZI - *Assessore alle Finanze*

Per quanto riguarda il primo riconoscimento di debito fuori bilancio, è relativo ad un incarico di progettazione per l'adeguamento alle barriere architettoniche e la costruzione di una palestra per le scuole Galilei ed Alberti, risalente al maggio del '90. A fronte di questo incarico con convenzione, il progettista incaricato depositò un decreto ingiuntivo per 194.000,00 Euro a fronte del quale la Provincia di Benevento si oppose e, la sentenza del Giudice di I° grado, liquidò al professionista soltanto 7.700,00 Euro (l'equivalente di 15 milioni) così come stabilito in convenzione. Il professionista ha fatto reclamo alla Corte d'Appello, la quale ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di I° grado: per cui, la Provincia di Benevento deve pagare soltanto la somma di 7.700,00 Euro, più gli interessi e le spese legali per un totale di 17.137,18 Euro.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Ci sono interventi su questi punti? Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per appello nominale. Votiamo prima il sesto punto: prego segretario.



Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Presidente Aniello CIMTILE, favorevole; MATURO Giuseppe Maria, favorevole; BETTINI Aurelio, favorevole; CAPASSO Gennaro, assente; CAPOBIANCO Angelo, contrario; CAPOCEFALO Spartico, assente; CATAUDO Alfredo, assente; CECERE Sabatino, favorevole; COCCA Francesco, favorevole; DAMIANO Francesco, favorevole; DEL VECCHIO Remo, assente; DI SOMMA Catello, astenuto; IADANZA Pietro, favorevole; IZZO Mino, astenuto; LAMPARELLI Giuseppe, favorevole; LOMBARDI Nino, astenuto; LOMBARDI Renato, favorevole; MAROTTA Mario, favorevole; MAZZONI Erminia, assente; MOLINARO Dante, astenuto; PETRIELLA Carlo, favorevole; RICCI Claudio, favorevole; RICCIARDI Luca, assente; RUBANO Lucio, assente; VISCONTI Paolo, favorevole.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora con 13 (tredici) voti favorevoli, 1 (uno) contrario e 4 (quattro) astenuti, è approvato il sesto punto all'O.d.G.. Votiamo anche per la immediata esecutività: stessa votazione? E allora è approvata anche la immediata esecutività.

Adesso votiamo per il settimo punto: st

essa votazione del punto precedente? E allora diamo atto che anche il settimo punto all'O.d.G. è approvato con la stessa votazione: 13 favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario. Per la immediata esecutività? Stessa votazione. Con questo abbiamo terminato l'O.d.G. e ci vediamo la prossima volta: buona giornata a tutti.


Aniello Cimtile



Verbale letto e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI -



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe Maria MATURO -



N. 185

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 7 GIU. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE AA.LL. Org. Par. il _____ prot. n. _____
SETTORE SEP il _____ prot. n. _____
SETTORE Gestione Economica il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____